



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E LA GUARDIA DI FINANZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.L. N. 124/2019

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del rappresentante delegato alla sottoscrizione Dr. Maurizio Montemagno ed il Corpo della Guardia di Finanza, nella persona del Gen. B. Giuseppe Arbore, delegato alla sottoscrizione:

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 lett. a) e d), che assegna alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di monopoli fiscali nonché in materia di attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio;
- l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con organi istituzionali, autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare:

- l'articolo 24, comma 1 che affida alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi...";

- l'articolo 24, comma 8 che prevede che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "...*anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi...*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riguardo all'articolo 2-ter ("Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di poteri pubblici");

VISTO l'articolo 31, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la legge del 19 dicembre 2019, n.157 che, ai fini del contrasto al gioco irregolare ed illegale, all'evasione ed elusione fiscale e al riciclaggio nel settore del gioco, nonché della tutela del corretto funzionamento del mercato del gioco, prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponga con propri atti "*la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa*".

VISTO che il medesimo articolo attribuisce al competente Comando della Guardia di Finanza il compito di dare esecuzione ai sopra indicati provvedimenti di chiusura degli esercizi disposti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previo tempestivo avviso da parte dell'Agenzia stessa;

RITENUTO opportuno disciplinare con apposito accordo i termini operativi della collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza al fine di una puntuale ed efficace applicazione della disposizione normativa sopra richiamata;

le parti sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, provvederà ad inviare, per conoscenza, ai Reparti della Guardia di Finanza rispettivamente competenti per territorio la lista dei soggetti destinatari degli avvisi di cui al comma 1 dell'art. 31 del D.L. n. 124/2019.

Nei confronti dei punti di gioco destinatari del citato invito che non hanno fornito prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta unica dovuta ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvederà ad emettere uno specifico provvedimento di chiusura e a trasmetterlo al Reparto della Guardia di Finanza, competente per territorio.

La Guardia di Finanza, non appena ricevuto il provvedimento, provvederà alla sua esecuzione con la consentita celerità, redigendo un apposito processo verbale, in tre originali, di cui uno sarà consegnato alla parte, uno conservato dal Reparto operante e uno inviato all'Ufficio dell'Agenzia che ha disposto la chiusura.

Nell'ambito dei periodici incontri tra i competenti Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza saranno analizzate eventuali criticità connesse alla concreta applicazione del presente Protocollo.

L'esecutività del presente Protocollo è subordinata all'emanazione di apposite direttive operative, condivise tra le Parti, concernenti le concrete modalità di esecuzione dei provvedimenti di chiusura.

Roma, li 15 luglio 2020

per
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore
(Dr. Maurizio Montemagno)

per
la Guardia di Finanza
Il Capo del III Reparto
(Gen. B. Giuseppe Arbore)